

Civile Sent. Sez. 1 Num. 598 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 12/01/2017

SENTENZA

PU

sul ricorso 10213-2014 proposto da:

FALLIMENTO NET S.R.L., in persona del Curatore dott. ANTONIO TUCCILLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2016

contro

1563

NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso l'avvocato

h



ALESSANDRO LEVANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato WALTER ESPOSITO, giusta procura in calce al controricorso;

BANCO DI NAPOLI S.P.A., già SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso l'avvocato CATERINA PRINCIPATO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ROSARIO VITIELLO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 57/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato S. CAMINITI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato C. GUZZO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/2-18/3/2014, la Corte d'appello di Napoli ha accolto il reclamo di Net srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale, di declaratoria della inammissibilità della proposta di concordato preventivo e del fallimento della società, ritenendo che debba essere sottoscritto dal debitore e dal difensore munito di procura alle liti il ricorso contenente la domanda di concordato ex art.161, 1° comma, l.f., oltre che dall'eventuale assuntore e dal legale rappresentante ove si tratti di società (152 l.f.), per avere natura complessa, contenendo la domanda giudiziale ed il piano per la soluzione concordata della crisi, ossia una proposta *lato sensu* contrattuale; che invece, nel caso di concordato in bianco, contenendo il ricorso solo la domanda di concordato, quindi esclusivamente la domanda giudiziale, è sufficiente la sottoscrizione del solo difensore munito di procura alle liti.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato ad unico motivo.

Si difendono con separati controricorsi Net srl in liquidazione ed il Banco di Napoli.

Net ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con l'unico mezzo, il Fallimento denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.161 l.f. nella

parte relativa all'obbligo di sottoscrizione del ricorso per concordato preventivo: sostiene che il 6° comma non contiene alcuna deroga al 1°, ribadisce anzi la paternità della domanda "l'imprenditore può depositare..."; evidenzia che la domanda di concordato con riserva determina conseguenze sulla capacità giuridica dell'imprenditore e sulla vita dell'impresa (l'imprenditore deve chiedere l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, ex art.161, 7°, l.f.; deve assolvere agli obblighi informativi periodici fissati dal Tribunale, ex art.161, 8° comma; può essere assoggettato al controllo costante di un commissario giudiziale, ex 6° comma; può chiedere che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso, ex art. 169 bis l.f.).

Sul piano sistematico, sostiene che, proprio a ragione dei richiamati effetti sostanziali, la domanda di concordato con riserva non è una mera domanda giudiziale e la legge fallimentare prevede altri atti giudiziali con effetti sostanziali, per i quali è prevista la sottoscrizione della parte(così il ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento, la domanda di omologazione degli accordi ristrutturazione, 182 bis), e conclude nel senso di ritenere che è nel sistema della definizione della crisi d'impresa la previsione della sottoscrizione della parte dei vari atti di impulso delle procedure, che implicano sin dall'inizio effetti sia sostanziali che processuali.

2.1.- Il ricorso va respinto.

L'unica questione che il ricorso pone all'attenzione di questa Corte è se la domanda di concordato con riserva ex art.161, 6° comma, l.f., nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. 83/2012, convertito nella l. 134/2012, debba essere sottoscritta personalmente dal debitore, ovvero se sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso contenente la domanda di concordato con riserva da parte del solo difensore, munito, ovviamente, di procura alle liti.

Sul piano letterale, l'art.161, al 1° comma dispone che "La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore..." ed al 6° comma, che "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione...".

Ciò posto, v'è in primo luogo da rilevare che, sul piano strettamente letterale, suona come "preconcetta" la ricostruzione in termini di rapporto tra regola e deroga tra le due disposizioni riportate, intese a regolare la prima la proposizione della domanda di concordato "pieno" e la seconda quella del concordato "con riserva", sì che per ciò che non risulti derogato da quest'ultima debba applicarsi la disciplina prevista nella prima, mentre deve

4



ritenersi metodologicamente corretto procedere all'esame della disposizione che qui interessa per quel che la stessa dispone.

La formulazione del 6° comma, nella parte che qui interessa, evidenzia la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.

Enfatizzando detta scissione a fronte della natura di atto complesso del ricorso contenente la domanda di concordato di cui all'art.161, 1° comma, l.f., che assomma in sé sia la domanda giudiziale che il piano per la soluzione negoziata della crisi, ossia la proposta, la Corte del merito è pervenuta a ritenere sufficiente nel caso la sottoscrizione del solo difensore per la domanda di ammissione al concordato prenotativo.

Incanalandosi in detta prospettiva, la ricorrente ha agevolmente opposto che anche l'apertura di detto concordato produce immediati effetti negoziali e sostanziali, ma tale rilievo, se dimostra la non correttezza argomentativa del Giudice del merito, non denota la fondatezza in sé dell'opzione interpretativa fatta valere in ricorso.

Ciò posto, e tornando alla specifica disamina della norma che qui interessa, deve evidenziarsi che la domanda di concordato prenotativo si inserisce nel ricorso, che quindi

h

viene a contenere anche la richiesta di natura contrattuale che dovrà riempirsi di contenuti secondo le previsioni dell'articolato normativo.

Ne consegue che, posto che nella specie è incontestato che il liquidatore della Net ne ha la piena rappresentanza legale, ed è quindi titolare del potere di firma e del potere direttivo, la sottoscrizione del mandato alle liti è valsa a soddisfare la previsione normativa relativa alla proposizione della domanda di concordato cd. in bianco.

E, sul piano sistematico, detta interpretazione è coerente con il disposto di cui all'art.152 l.f., richiamato dal quarto comma dell'art.161 l.f., che prevede, nel concordato fallimentare, che "la proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale", da cui consegue che l'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all'istanza di accesso alla procedura.

E' opportuno infine precisare che nel presente giudizio non è stata in alcun modo fatta questione sul potere del liquidatore di chiedere il concordato, di talchè non può rilevare il principio di recente affermato nella pronuncia 12273/2016, secondo cui, posto che lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società



cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati, il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), l.f., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.

Il ricorso va quindi respinto, alla stregua del seguente principio di diritto: " Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all'art.161, 6° comma l.f., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione."

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, e il Fallimento ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio a favore dei due controricorrenti, negli importi come liquidati in dispositivo(a riguardo della posizione del Banco di Napoli, è sufficiente rimarcare la qualità di litisconsorte necessario).

P.Q.M.

h

La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento alle spese a favore di Net s.r.l. in liquidazione, liquidate in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, ed a favore del Banco di Napoli s.p.a. in euro 5300,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 5 ottobre 2016

Il Presidente

Il Consigliere est.

R.M. Di Vito

